

**Penale Sent. Sez. 6 Num. 23824 Anno 2019**

**Presidente: FIDELBO GIORGIO**

**Relatore: AMOROSO RICCARDO**

**Data Udiienza: 26/04/2019**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da  
Bifolco Giuseppe, nato a Castelvolturmo, il 3/08/1962  
avverso la sentenza del 16/03/2018 della Corte di appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi  
Birritteri, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza di assoluzione emessa dal Gup del Tribunale di Napoli, appellata dal pubblico ministero, ha condannato il ricorrente alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 314 cod. pen per essersi appropriato di una tanica contenente litri 20 di gasolio, in qualità di assistente di polizia penitenziaria, addetto al "tenimento agricolo", che prelevava dal serbatoio di un trattore in suo possesso per ragioni di servizio, fatto commesso il 4.08.2010.



2. Tramite il proprio difensore di fiducia, Giuseppe Bifulco ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge, in riferimento alla decisione con cui la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso il tribunale di Napoli, nonostante l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 582 cod. proc. pen. sec., secondo cui il pubblico ufficiale che riceve l'atto deve apporvi l'indicazione della persona che lo presenta e del giorno della presentazione, sull'assunto che tale inosservanza è sanzionata a pena di inammissibilità a norma dell'art. 591 co.1 lett. c), cod. proc. pen., richiamandosi anche a sostegno di detta interpretazione la sentenza della Corte di cassazione, sez. 1, n. 3820 del 26/01/2018.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla erronea valutazione sulla assenza di offensività della condotta appropriativa, avendo la Corte di appello, valorizzato il carattere plurioffensivo del reato di peculato, senza motivare in ordine alla concreta incidenza del fatto sulla funzionalità dell'ufficio o del servizio, ponendosi in contrasto con la sentenza di primo grado senza una motivazione qualificata da un grado di maggiore forza persuasiva, attesa l'inconsistenza del danno patrimoniale arrecato all'amministrazione

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Entrambi i motivi del ricorso sono infondati.

Con riguardo al primo motivo si osserva che l'orientamento di legittimità richiamato dal ricorrente (Sez. 1, n.3820, 11/01/2017, Rv. 272424), secondo cui l'omessa indicazione onomastica della persona che presenta l'atto di impugnazione, giusta formale attestazione di deposito estesa sull'originale dell'atto dal pubblico ufficiale addetto alla ricezione presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, è causa di inammissibilità dell'impugnazione, si pone in contrasto con l'orientamento maggioritario, seguito dalla Corte di appello, e che questo collegio ritiene di dovere qui ribadire, condividendone pienamente le ragioni poste a suo fondamento.

In particolare, occorre fare riferimento al più consolidato orientamento di legittimità secondo cui l'inosservanza della prescrizione, contenuta nell'art. 582 cod. proc. pen., della indicazione della persona che presenta l'impugnazione, ne comporta l'inammissibilità a norma dell'art. 591, solamente se vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto, e non anche quando l'identità della persona che materialmente la

presenta risulti desumibile dal complessivo esame del documento, con la conseguenza che la stessa può essere dichiarata soltanto se la violazione, che è addebitabile al pubblico ufficiale ricevente, assume caratteristiche tali da far escludere anche la possibilità della presunzione della legittima provenienza dell'atto.

La diversa interpretazione porta ad estendere l'inammissibilità ad una omissione non imputabile né al titolare del diritto di impugnazione, né al soggetto incaricato della materiale presentazione dell'atto, anche nei casi in cui non vi sia alcuna incertezza sulla provenienza dell'atto dal soggetto legittimato a proporlo.

Per queste ragioni è stato ritenuto che il richiamo operato dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. deve intendersi nel senso restrittivo della comminazione della inammissibilità soltanto alla inosservanza addebitabile a difetto di diligenza della parte, non potendosi desumere dal diritto riconosciuto dall'art. 582, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen. al presentatore della impugnazione di ottenere dal pubblico ufficiale addetto alla cancelleria, che riceve l'atto, l'attestazione della ricezione, alcun onere di controllo degli adempimenti degli uffici a carico dell'incaricato delle presentazioni.

Inoltre, con particolare riguardo alla impugnazione del pubblico ministero, per le ragioni sostanziali sottese al fondamento della causa di inammissibilità, si è condivisibilmente affermato che l'atto di impugnazione può essere validamente presentato per mezzo di un incaricato, senza necessità che questi sia munito di un formale atto di delega, essendo sufficiente che sia conosciuto dalle persone addette alla cancelleria abilitata alla ricezione dell'atto (Sez. 5, n.506, del 25/09/2006, Rv. 235805; Sez. 2, n. 40254, del 12/06/2014, Rv.260443).

In ordine alla omessa indicazione della data del deposito, si deve rilevare come nel caso in esame non sia stata neppure messa in discussione la tempestività dell'atto di impugnazione, desunta dall'iscrizione nel registro delle impugnazioni e dalla notificazione all'imputato.

2. Manifestamente infondato, oltre che inammissibile, è il secondo motivo di ricorso, perché reiterativo della stessa questione, proposta come motivo di appello, già affrontata e respinta dalla corte territoriale con motivazione adeguata, conforme ad un consolidato orientamento di legittimità.

Le sentenze di cassazione, citate dal ricorrente e richiamate anche dal giudice di primo grado con riguardo all'utilizzazione di beni appartenenti alla P.A. di valore estremamente esiguo, afferiscono alla diversa ipotesi del c.d. peculato d'uso, prevista dal secondo comma dell'art. 314 cod. pen., in cui, mancando la sottrazione del bene, si richiede che l'utilizzo indebito del bene abbia comportato



un concreto pregiudizio alla funzionalità della pubblica amministrazione e causato un danno patrimoniale apprezzabile.


Infatti, la natura plurioffensiva del reato di peculato implica che l'eventuale mancanza di danno patrimoniale conseguente all'appropriazione non esclude la sussistenza del reato, atteso che rimane pur sempre lesa dalla condotta dell'agente l'altro interesse protetto dalla norma, diverso da quello patrimoniale, cioè quello del buon andamento della pubblica amministrazione.

Si deve, pertanto, riaffermare il principio secondo cui il peculato si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione della "res" o del denaro da parte dell'agente, la quale, anche quando non arreca, per qualsiasi motivo, danno patrimoniale alla P.A., è comunque lesiva dell'ulteriore interesse tutelato dall'art. 314 cod. pen. che si identifica nella legalità, imparzialità e buon andamento del suo operato (Sez. 6, n. 26476 del 09/06/2010 Rv. 248004; Sez. 6, n. 29262 del 17/05/2018 Rv. 273445).

Nel caso di specie al ricorrente è contestato di avere prelevato del carburante dal serbatoio del mezzo agricolo affidato al suo ufficio, quindi ricorre l'ipotesi di peculato prevista dal primo comma dell'art. 314 cod. pen. e non quella meno grave del peculato senza appropriazione del bene, per la quale soltanto assume rilevanza la verifica in concreto del danno arrecato al buon funzionamento della pubblica amministrazione, stante la minore gravità della fattispecie, che si caratterizza per l'assenza di appropriazione del bene e che trova applicazione solo nel caso di uso momentaneo della cosa di cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abbia il possesso per ragioni dell'ufficio o del servizio; come affermato da questa stessa Sezione con riferimento ad una fattispecie concreta, relativa ad un episodio di spostamento dell'autovettura di servizio dalla periferia al centro della città al fine di compiere una visita privata, percorrendo un tragitto comunque necessario prima di riconsegnare il veicolo all'amministrazione (Sez., 6, n.5006, 12/01/2012, Rv. 251785), in cui è stata attribuita rilevanza alla verifica della effettività della lesione arrecata alla funzionalità della P.A. ed alla entità del danno patrimoniale.

Ma nel caso in cui il peculato si realizzi attraverso l'appropriazione della cosa, ai fini della valutazione della offensività non assume rilevanza la verifica del pregiudizio arrecato alla funzione o al servizio pubblico, essendo l'atto di appropriazione del bene di pertinenza della amministrazione, valutato di per sé come offensivo dell'interesse alla legalità dell'operato del soggetto che agisce per conto di una pubblica amministrazione.

Appare evidente la differenza di disvalore del fatto di un uso momentaneo della cosa rispetto al caso in cui la cosa sia sottratta per uso privato, con la conseguenza che il danno patrimoniale arrecato perde di rilievo per l'assorbente



pregiudizio arrecato al citato interesse al rispetto della legge da parte di chi opera nella pubblica amministrazione, indipendentemente dal valore patrimoniale della cosa sottratta.

3. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il giorno 11 dicembre 2018

Il consigliere estensore

Il Presidente